

**FORMAZIONE**

***ASSEGNO DI INCLUSIONE***  
***E***  
***SUPPORTO PER LA***  
***FORMAZIONE E IL LAVORO***

25 OTTOBRE 2023

Relatori:

Avv. Maria Ximena Cassanello

Avv. Beatrice Bruno

## **CHE COSA E' L'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)**

E' una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità ed all'esclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, introdotta dal Decreto Lavoro n. 48 del 4/5/2023, in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.

## A CHI SPETTA

L'ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, al nucleo familiare in cui si trovi almeno (o al contempo):

- **un componente con disabilità;**
- **un minorenni;**
- **una persona con almeno 60 anni di età;**
- **componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.**

### **ATTENZIONE:**

Le **donne vittime di violenza**, ai fini dell'accesso all'ADI, possono costituire un nucleo familiare indipendente da quello del marito anche ai fini ISEE e potranno avvalersi di percorsi di inclusione personalizzati.

## DA QUANDO

**Decorre dal 1° gennaio 2024**

## IN COSA CONSISTE

E' un **sostegno economico** e di inclusione sociale e professionale, condizionato all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.

### **ATTENZIONE:**

Sono tenuti **all'obbligo di adesione e partecipazione attiva alle attività individuate dagli operatori del servizio sociale di competenza, i componenti del nucleo familiare, maggiorenni**, che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi e che non abbiano “carichi di cura” (i casi di esenzione dall'obbligo sono elencati al comma 5 dell'art. 6 del Decreto Lavoro).

## **REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO**

- 1. CITTADINANZA/RESIDENZA e SOGGIORNO (in via cumulativa)**
- 2. ECONOMICI**
- 3. ALTRI**

## 1A) CITTADINANZA

Il componente del nucleo che richiede la misura deve essere:

- cittadino italiano o di altro paese dell'Unione Europea;
- familiare di cittadino italiano o dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di paesi terzi (extra UE) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare dello status di protezione internazionale di cui al D.lgs. n. 251 del 19/11/2007 o apolide in possesso di analogo permesso.

## 1B) RESIDENZA

Residenza in Italia **da almeno cinque anni**, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.

**ATTENZIONE:** Continuità = la “continuità” è interrotta dall'assenza dal territorio italiano per due o più mesi continuativi o per un periodo pari a 4 mesi anche non continuativi nell'arco di 18 mesi, fatti salvi gravi e documentati motivi di salute.

## **2. REQUISITI ECONOMICI IN CAPO AL NUCLEO FAMILIARE (richiesti congiuntamente):**

- **un valore dell'ISEE**, in corso di validità, **non superiore a 9.360 euro**;
- **un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui** moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- **un valore del patrimonio immobiliare** in Italia e all'estero, come definito ai fini ISEE, **non superiore a 30.000 euro**. È esclusa la casa abitazione entro un valore IMU non superiore a 150.000 euro;
- **un valore del patrimonio mobiliare**, come definito ai fini ISEE, **non superiore alla soglia di 6.000 euro**;
  - la soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenni successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- **nessun componente il nucleo familiare deve essere, intestatario/avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta**, eccetto quelli per cui sono previste agevolazioni fiscali in favore delle persone disabili. Analogamente nessun componente deve essere intestatario/avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere;
- **i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE devono essere dichiarati all'atto della domanda del beneficio e valutati a tal fine.**

## ALTRI REQUISITI

- **la mancata sottoposizione a misura cautelare personale**, a misura di prevenzione, e assenza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- **nessun componente del nucleo familiare sottoposto all'obbligo di adesione e partecipazione alle attività lavorative o formative per esso individuate deve risultare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni**, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 604/1966.
- **non risiedere presso strutture a totale carico pubblico.**



## DURATA

- **18 mesi continuativi rinnovabili** - previa sospensione di 1 mese – **per ulteriori 12 mesi** (sempre previa sospensione di 1 mese tra un periodo di rinnovo e l'altro).

- **ATTENZIONE:**

Pena **decadenza dal beneficio**, chi fruisce della prestazione è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro 15 giorni dall'evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'ADI, l'interessato deve presentare entro un mese una DSU (dichiarazione sostitutiva unica) aggiornata.

## AMMONTARE DEL BENEFICIO

- 1. integrazione annua del reddito familiare fino a 6.000 euro o a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da almeno una persona di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;**
- 2. integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato per un importo pari all'ammontare del canone annuo previsto dal contratto di locazione come dichiarato ai fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui o di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da almeno una persona di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza.**

## **MODALITA' DI EROGAZIONE**

**La CARTA DI INCLUSIONE** è uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile con la quale, oltre al soddisfacimento previsto per la carta di acquisto, potranno essere effettuati prelievi di contante entro il limite di 100 euro mensili per un singolo individuo moltiplicato per la scala di equivalenza e/o il bonifico mensile a favore del locatore.

# MODALITA' DI RICHIESTA



- con modalità telematiche, tramite il sito web dell'INPS o presso i patronati;
- dal 1° gennaio 2024 anche presso i centri di assistenza fiscale (CAF) che avranno stipulato apposita convenzione con l'INPS.

## Successivamente:

- L'INPS informa il richiedente della necessità di iscriversi al SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) per sottoscrivere il **Patto di attivazione digitale**, ed autorizzare espressamente la trasmissione dei dati contenuti nella domanda ai centri per l'impiego ed alle agenzie per il lavoro;
- **Entro 120 giorni** da tale sottoscrizione **tutto il nucleo familiare** deve presentarsi **c/o i servizi sociali** all'appuntamento che gli viene fissato e comunicato, affinché i servizi sociali possano effettuare la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo nel suo complesso e dei singoli componenti, ai fini della sottoscrizione del patto per l'inclusione;
- A seguito di tale valutazione, solo **i componenti del nucleo tra i 18 e i 59 anni attivabili al lavoro** vengono avviati c/o i centri per l'impiego, ed **entro 60 giorni** dall'avvio devono sottoscrivere il **Patto di servizio personalizzato**, ossia aderire ad un percorso personalizzato di inclusione lavorativa;
- **Ogni 90 giorni tutti i componenti del nucleo** devono **presentarsi** rispettivamente ai servizi sociali/centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio.

## LA REVOCA

### **I CASI IN CUI PUÒ AVVENIRE LA REVOCA SONO:**

dichiarazioni omesse o mendaci nella domanda del beneficio o nelle successive comunicazioni obbligatorie relative a variazioni del reddito, del patrimonio, della composizione del nucleo familiare.

### **COSA COMPORTA**

comporta il **venir meno del diritto alla prestazione dalla data della domanda** con conseguente obbligo di **restituzione** da parte del beneficiario di tutti gli importi indebitamente percepiti.

# LA SOSPENSIONE



## I CASI IN CUI PUÒ AVVENIRE LA SOSPENSIONE SONO:

- misura cautelare personale;
- provvedimenti non definitivi di condanna;
- latitanti o chiunque si sia volontariamente sottratto all'esecuzione della pena;
- non ottemperanza agli obblighi di presentazione ai servizi competenti;
- non aver comunicato all'INPS, entro 30 giorni dall'inizio di un'attività di lavoro dipendente nel corso dell'erogazione del beneficio, il percepimento di un reddito da lavoro superiore alla soglia di 3.000 euro annui.

## COSA COMPORTA

comporta **l'interruzione dell'erogazione della prestazione** al verificarsi di un determinato evento e la ripresa dei pagamenti al venir meno dell'evento che ha prodotto la sospensione.

# DECADENZA



La **DECADENZA** dal beneficio comporta **il venir meno dell'erogazione della prestazione dal momento del verificarsi dell'evento**, con o senza obbligo di restituzione degli importi percepiti a seconda che dalla data dell'evento siano stati effettuati pagamenti oppure no.

## I CASI IN CUI PUO' AVVENIRE LA DECADENZA

- condanna in via definitiva del beneficiario per reati con pena non inferiore a un anno;
- patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in deroga all'art. 445, comma 1-bis, c.p.p;
- mancata sottoscrizione Patto per l'Inclusione o Patto di Servizio Personalizzato;
- un componente del nucleo non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente senza giustificato motivo;
- assenza ingiustificata a iniziative formative o altra iniziativa di politica attiva;
- mancata accettazione di un'offerta di lavoro per i componenti del nucleo attivabili;
- mancate o false comunicazioni che influirebbero sulla prestazione, nonché mancata presentazione di una DSU aggiornata in caso di variazione nucleo;
- un membro del nucleo viene trovato, nel corso di attività ispettive, a svolgere attività di lavoro senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Decreto “ Lavoro”: decreto-legge. 4/5/2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3/7/2023 n. 85 (in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3/7/2023).
- [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-07-03&atto.codiceRedazionale=23A03800&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-07-03&atto.codiceRedazionale=23A03800&elenco30giorni=false)
- Legge di Bilancio 2023 (che ha stanziato i fondi per il 2024).



# ***SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO***

25 OTTOBRE 2023

Relatori:

Avv. Maria Ximena Cassanello

Avv. Beatrice Bruno

## **CHE COSA E'**

# **IL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO**

Il Supporto per la formazione ed il lavoro (SFL) è una misura introdotta dal Decreto Lavoro n. 48 del 4/5/2023, insieme all'Assegno di Inclusione (ADI), in sostituzione del Reddito di Cittadinanza.

**La misura è volta a favorire l'attivazione al lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate.**

## **A CHI SPETTA**

**Ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare in corso di validità non superiore a 6.000 euro annui, in possesso dei medesimi requisiti di cittadinanza/residenza e soggiorno ed economici previsti per accedere all'ADI, ma che non possono accedervi in quanto all'interno del nucleo non sono presenti minori, ultrasessantenni, persone con disabilità o in condizione di svantaggio presi in carico dai servizi sociosanitari.**

## DA QUANDO

### **Dal 1° settembre 2023.**

- Inizialmente prevista al posto del Reddito di Cittadinanza per gli “occupabili”; dal 1° gennaio 2024 andrà ad affiancare l’Assegno di Inclusione.

### **Dal 1° gennaio 2024**

- potranno accedere al SFL anche i componenti dei nuclei familiari percettori dell’Assegno di inclusione che decideranno di partecipare ai percorsi di avviamento al lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi genitoriali previsti all’art. 6, comma 4 del Decreto Lavoro, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI.

## IN COSA CONSISTE

Il SFL consiste in **un'indennità mensile di 350 euro che viene erogata mensilmente mediante bonifico da parte dell'Inps**, a fronte dell'obbligo a partecipare a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, oltre al servizio civile universale ed ai progetti utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza.

## **REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO**

1. CITTADINANZA/RESIDENZA e SOGGIORNO (in via cumulativa)
2. ECONOMICI
3. ALTRI

## 1A) CITTADINANZA

Il componente del nucleo che richiede la misura deve essere:

- cittadino italiano o di altro paese dell'Unione Europea;
- familiare di cittadino italiano o dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di paesi terzi (extra UE) in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- titolare dello status di protezione internazionale di cui al D.lgs. n. 251 del 19/11/2007 o apolide in possesso di analogo permesso.

## 1B) RESIDENZA

Residenza in Italia **da almeno cinque anni**, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza.

### **ATTENZIONE :**

Continuità = la “continuità” è interrotta dall'assenza dal territorio italiano per due o più mesi continuativi o per un periodo pari a 4 mesi anche non continuativi nell'arco di 18 mesi, fatti salvi gravi e documentati motivi di salute.

## 2. REQUISITI ECONOMICI IN CAPO AL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE (richiesti congiuntamente):

- **un valore dell'ISEE**, in corso di validità, **non superiore a 6.000 euro** (unica differenza rispetto all'ADI);
- **un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui** moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza;
- **un valore del patrimonio immobiliare** in Italia e all'estero, come definito ai fini ISEE, **non superiore a 30.000 euro**. È esclusa la casa abitazione entro un valore IMU non superiore a 150.000 euro;
- **un valore del patrimonio mobiliare**, come definito ai fini ISEE, **non superiore alla soglia di 6.000 euro**;
  - la soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenni successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- **nessun componente il nucleo familiare deve essere, intestatario/avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta**, eccetto quelli per cui sono previste agevolazioni fiscali in favore delle persone disabili. Analogamente nessun componente deve essere intestatario/avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere;
- **È necessario possedere i predetti requisiti dalla data della domanda e per tutta la durata della fruizione del beneficio**



# ALTRI REQUISITI



- **mancata sottoposizione a misura cautelare personale**, a misura di prevenzione, e assenza, nei dieci anni precedenti alla richiesta, di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;
- **non essere disoccupato a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni**, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, legge 604/1966;
- **aver assolto il diritto-dovere all'istruzione e formazione o aver ottenuto il proscioglimento ai sensi del D.L. 15/4/2005 n. 76**;
- **in generale non avere i requisiti per accedere all'assegno di inclusione**, o esserne in possesso ma non essere calcolati nella scala di equivalenza specifica per l'ADI.;
- **seguire gli specifici percorsi di informazione e formazione professionale assegnati**;
- **aver comunicato eventuali rapporti di lavoro già avviati all'atto della domanda e non rilevati dall'ISEE per l'intera annualità, ed ogni altra variazione occupazionale che intervenga in corso di erogazione della prestazione** (perché la misura è compatibile con l'attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedervi).

## OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario dell'indennità è tenuto ad **aderire** alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, **dando conferma**, anche con modalità telematica, ai servizi competenti, della partecipazione a tali attività almeno ogni novanta giorni.

## **REVOCA , SOSPENSIONE E DECADENZA**

Oltre che nei casi di revoca/sospensione/decadenza del beneficio previsti per l'assegno di inclusione, il beneficio:

- **Decade** in caso di mancata adesione, per rifiuto e abbandono dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse dai servizi competenti;
- **Rimane sospeso** in caso di mancata conferma dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante di segnalazione di inadempienze trasmesse dai servizi competenti

## **INCOMPATIBILITA'**

**IL SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO è incompatibile con:**

1. REDDITO DI CITTADINANZA;
2. PENSIONE DI CITTADINANZA;
3. OGNI ALTRO STRUMENTO PUBBLICO DI INTEGRAZIONE O DI SOSTEGNO AL REDDITO PER LA DISOCCUPAZIONE

## **DOVE E COME SI PRESENTA LA DOMANDA**

**dal 1° settembre 2023:**

- direttamente dal sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) accedendo tramite SPID o CNS o CIE nell'apposita sezione dedicata al SFL dove è possibile scaricare il tutorial con le istruzioni per accedere direttamente alla piattaforma SIISL per l'invio automatico ai servizi competenti;
- presso gli istituti di patronato;

**dal 1° gennaio 2024** anche presso i CAF (centri di assistenza fiscale).

## ESITO ISTRUTTORIA

**All'esito positivo dell'istruttoria** sulla domanda l'INPS informa il richiedente che, ai fini della attuazione della misura, deve accedere al portale del SIISL per compilare e sottoscrivere il **Patto di attivazione digitale (PAD)**.

## PATTO DI ATTIVAZIONE E DI SERVIZIO

**Nel patto di attivazione digitale** il beneficiario deve indicare almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati alla attività di intermediazione contattate per ricevere offerte di lavoro adatte al suo profilo professionale.

Il richiedente viene poi convocato per sottoscrivere il **Patto di servizio personalizzato** in cui si impegna a seguire il percorso individuato e a questo punto, attraverso la piattaforma del SIISL, l'interessato potrà ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, programmi formativi, tirocini e progetti utili alla collettività.

## QUANTO DURA IL BENEFICIO

Il beneficio è erogato per tutta la durata della misura, entro il limite massimo di **12 mensilità** e non rinnovabile.

### RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2023
- Supporto per la formazione e il lavoro. (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.198 del 25-8-2023)
- [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-25&atto.codiceRedazionale=23A04814&tipoSerie=serie\\_generale&tipoVigenza=originario](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-08-25&atto.codiceRedazionale=23A04814&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario)
- Decreto Lavoro 2023 D.L. 4/5/2023 n. 48 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 103 del 4/5/2023), convertito con modificazioni nella Legge 3/7/2023 n. 85 (in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 153 del 3/7/2023) art. 12.
- Legge di Bilancio 2023 (che ha stanziato i fondi per il 2024)
- Circolare Inps n. 77 del 29/08/2023

## **PER INFORMAZIONI:**

NALC:

Nucleo Assistenza Legale Caritas

Tel. 06 88815766

Cell. 337 1479368

e-mail: [nalc@caritasroma.it](mailto:nalc@caritasroma.it)

## **PER APPROFONDIMENTI :**

Manuale Operativo dei Diritti Caritas Roma - <http://www.caritasroma.it/manualediritti/>

# **GRAZIE PER L'ATTENZIONE**